

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. un. — 26 aprile 2000 n. 291 — *Pres. Vela P.P. — Est. Graziadei — P.M. Dettori (concl. conf.) — Amar - Agenti Marittimi Riuniti di Piras Marongiu e C. s.n.c. (avv. Diaz) c. Marongiu (avv. Angeletti, Adriano).*
(*Conferma App. Sassari 3 novembre 1994*).

[7980/648] Società di persone - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Liquidazione della quota - Legittimazione passiva della società.
(C.c., art. 2266, 2270, 2289, 2307; c.p.c., art. 75, 100).

La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto od escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere una obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci (1)

(*Omissis*). — In tema di liquidazione della quota di partecipazione a società di persone, con domanda proposta, ai sensi dell'art. 2289 c.c., dall'erede del socio defunto, ovvero dal socio che abbia esercitato la facoltà di recedere o che sia stato escluso, le sezioni semplici hanno dato difformi risposte al quesito della spettanza della qualità di contraddittore alla società medesima ovvero agli altri soci (od anche a costoro).

Il quesito è influente nella presente controversia, che è stata promossa dall'erede del socio deceduto nei confronti della Società Amar e che fra le stesse parti è proseguita in fase d'impugnazione, dato che l'eventuale difetto di costituzione del contraddittorio o l'eventuale incompletezza di esso, per effetto della mancata citazione in giudizio degli altri soci, sarebbero in questa sede rilevabili d'ufficio, in assenza di preclusione derivante da giudicato interno.

L'orientamento prevalente è nel senso di ritenere passivamente legittimata soltanto la società.

In questi termini si è pronunciata la sezione prima, con le sentenze n. 5853 del 17 novembre 1984, n. 1027 del 28 gennaio 1993, n. 3773 del 20 aprile 1994, n. 1403 dell'11 febbraio 1998, n. 5757 del 10 giugno 1998, e, da ultimo, anche la sezione terza, con la sentenza n. 12833 del 19 novembre 1999.

Nella stessa linea si sono poste, in tempi più lontani, le sentenze della sezione prima n. 1113 del 1 maggio 1963, n. 1850 dell'8 ottobre 1970, n. 103 del 13 gennaio 1972 e n. 1439 del 17 maggio 1974, le quali, sia pure ad altri fini, hanno affermato che la liquidazione della quota costituisce debito sociale.

La società di persone, si è osservato, anche se priva di personalità giuridica, è autonomo soggetto dell'ordinamento, in quanto è titolare dei beni sociali ed ha capacità sostanziale e processuale nei rapporti « esterni » che coinvolgano i beni stessi; fra tali rapporti, si è rilevato, rientra quello inerente alla liquidazione della quota, perché riguarda un credito verso la società di soggetti ormai usciti dal novero dei soci, e non comporta un mutamento della struttura sociale, già verificatosi in dipendenza del fatto risolutivo della partecipazione del singolo socio, cioè la morte, il recesso o l'esclusione.

In sintonia con detto enunciato, si è ritenuto che l'art. 2284 c.c., quando prevede il dovere degli « altri soci » di liquidare la quota agli eredi del socio defunto, si riferisca in effetti alla società, ormai costituita soltanto dai soci restanti. Si è aggiunto che l'art. 2285 c.c., ove indica gli « altri soci » come destinatari della comunicazione del recesso del singolo socio, risponde ad esigenze e finalità estranee alla problematica sulla liquidazione della quota.

L'orientamento minoritario, rappresentato dalle sentenze della sezione prima n. 186 del 6 febbraio 1965, n. 1577 del 23 maggio 1972, n. 4821 del 24 aprile 1993 e n. 12172 del 24 novembre 1995, afferma invece la legittimazione passiva di tutti i soci in veste di litisconsorti necessari.

Partendosi dalla premessa che la distinta soggettività della società di persone non supera i limiti della collettività unificata nei rapporti con i terzi, si è considerato decisivo e

non superabile il tenore letterale dei menzionati art. 2284 e 2285 c.c. nel senso della qualificazione dell'obbligo di liquidare la quota come debito dei soci superstiti, e si è inoltre rilevato che la presenza dei soci medesimi, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 2289 c.c., è resa indispensabile dalla modificazione dell'assetto societario che è provocata dall'uscita del singolo socio.

Il primo dei riportati indirizzi, che ha riscosso maggiore consenso in dottrina, deve essere confermato, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

La società di persone, nei rapporti con i terzi, ai sensi dell'art. 2266 c.c., « acquista diritti ed assume obbligazioni, per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, e sta in giudizio nella persona dei medesimi ».

Per dette obbligazioni, a norma dell'art. 2267 c.c., la società direttamente risponde con il proprio patrimonio, mentre l'eventuale responsabilità personale dei soci non si sostituisce a quella della società, ma si affianca ad essa con vincolo di solidarietà (e beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale *ex* art. 2268 c.c.).

Per i rapporti obbligatori, che si costituiscono con la nascita e le successive vicende della società di persone, in relazione all'esercizio della comune attività economica, è dunque esplicita l'attribuzione alla società stessa di autonoma soggettività, distinta da quella dei soci, con la connessa qualità di parte, in senso tanto sostanziale quanto processuale.

Creditore della società, nell'ambito di detti rapporti, può anche essere il socio, quando acquisti il diritto di ottenere dalla società medesima una prestazione con contenuto economico, assistita dalla garanzia offerta dal patrimonio sociale.

Il credito del socio verso la società può discendere dalla stessa qualità di partecipante, come si verifica per il diritto di concorrere alla distribuzione degli utili (art. 2262 c.c.), o da contratti ulteriori, rispetto a quello costitutivo della società, come il contratto che stabilisca il compenso per compiti di amministrazione o per attività lavorativa svolta nell'organizzazione societaria, ovvero da altri fatti non contrattuali, produttivi *ope legis* di rapporti obbligatori, come il pagamento d'indebito, l'arricchimento senza causa, l'illecito aquiliano.

Nelle delineate ipotesi, l'insorgenza di contrapposte posizioni creditorie e debitorie del socio e della società, con la facoltà dell'uno di reclamare la devoluzione a proprio favore di risorse economiche dell'altra, di per sé implica la riconducibilità dei relativi rapporti nell'area di applicazione dei citati art. 2266 e 2267 c.c., dato che la « terzietà » del creditore rispetto al debitore è insita nella natura e nell'oggetto del diritto di credito, ed inoltre è compatibile con la convergenza degli interessi delle stesse parti in seno ad un distinto rapporto (quale quello sociale).

Da tali rilievi deriva che il problema in esame si esaurisce nel quesito della qualificabilità o meno come credito verso la società del diritto alla liquidazione della quota, spettante al socio receduto od escluso od all'erede del socio defunto.

In caso affermativo, l'applicazione dei predetti art. 2266 e 2267 c.c. determinerebbe *de plano* la legittimazione passiva della società, a fronte dell'esercizio del diritto alla quota, rendendo inconferente stabilire se il diritto stesso integri un credito del socio, ove si privilegi lo *status* del creditore in corso al momento del verificarsi del fatto generatore del diritto, oppure un credito di soggetto estraneo alla società, ove si valorizzi la coincidenza di quel fatto con la risoluzione (parziale) del rapporto sociale.

All'indicato quesito deve darsi risposta positiva.

L'art. 2289 c.c., cioè la norma che contempla il diritto alla quota, pur non definendolo come credito verso la società, detta disposizioni che sottendono tale consistenza, tenendosi conto che fa rispondere al diritto stesso l'obbligo della « liquidazione », vale a dire un adempimento di storno di una porzione del patrimonio sociale cui soltanto la società può provvedere, ed inoltre correla il *quantum* alla situazione patrimoniale della società, migliorandolo o riducendolo con le sopravvenienze attive o passive delle operazioni in corso, nell'implicito presupposto della coincidenza del soggetto titolare di quella situazione e di quelle sopravvenienze con il soggetto obbligato alla liquidazione.

A quest'ultimo riguardo non può trascurarsi che il diritto in discorso è strettamente collegato all'iniziale apporto del singolo socio al patrimonio sociale ed ai risultati, favorevoli o sfavorevoli, della gestione dell'impresa comune; intendendosi l'obbligo di liquidazione della quota nell'accezione (impropria) di obbligo dei soci di versare una somma pari

all'ammontare della quota stessa, si priverebbe il creditore della garanzia offerta dal patrimonio sociale, residuando soltanto la garanzia dei patrimoni personali degli altri soci, proprio rispetto ad un credito che trova fonte e giustificazione nella nascita e nella vita della società.

Detta interpretazione dell'art. 2289 c.c. trova conferma nell'art. 2270 c.c., il quale consente al creditore particolare del socio di compiere atti conservativi sul patrimonio sociale, e, in caso d'insufficienza dei beni del debitore, di reclamare la liquidazione della sua quota, con possibilità della società di sottrarsi alla relativa incombenza deliberando il proprio scioglimento; questa previsione, pure se attinente ad un rapporto diverso, postula logicamente che la liquidazione della quota, nei confronti dell'avente diritto, sia dovere della società, tanto da poter essere evitata con un atto sicuramente societario, quale la delibera di scioglimento.

Ancora più esplicito, sempre con riferimento al rapporto con il creditore particolare del socio, è l'art. 2307 c.c., il quale, a fonte dell'opposizione del creditore stesso alla proroga della società, espressamente definisce la liquidazione medesima come « dovere della società ».

La regola desumibile dall'art. 2289 c.c., e confortata dalle altre norme sopra richiamate, non trova deroga nell'art. 2284 c.c., quando, in ipotesi di morte di uno dei soci, stabilisce che « gli altri devono liquidare la quota agli eredi ».

Questa previsione non può essere isolata, ma va intesa nel contesto delle alternative che la norma contempla.

Detto dovere sussiste se gli altri soci non optino per lo scioglimento della società oppure per la continuazione di essa con gli eredi del socio defunto, sempre che gli stessi acconsentano.

La lettura complessiva dell'art. 2284 c.c. ne mostra l'attinenza non al riconoscimento del diritto degli eredi alla quota (separatamente previsto dall'art. 2289 c.c.), né all'identificazione dell'obbligato, ma alla sorte del contratto di società nello specifico caso della morte di un socio. La pertinenza dell'indicata alternativa alla sfera dispositiva dei soci superstiti, i quali soltanto possono rinnovare il patto sociale mediante incontro della loro volontà con la volontà degli eredi del defunto, porta a ritenere che il mantenimento nell'unico periodo dello stesso soggetto, cioè i soci superstiti, anche con riguardo al dovere di liquidare la quota, in assenza o nell'impossibilità di detta scelta, non abbia il valore di un'eccezione al canone generale, ma rimanga sul piano dell'uso di un'espressione equipollente a quella di società, nella compagine ridotta dal decesso di un socio.

Privo di rilevanza è poi l'art. 2285, comma 3 c.c., quando stabilisce che la dichiarazione di recesso, nei casi contemplati dal primo comma (contratto di società a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci), debba essere comunicata agli « altri soci » (non dunque alla società) con un preavviso di almeno tre mesi.

Quel recesso integra un diritto potestativo discendente dal patto sociale. La sua natura ed il carattere recettizio della dichiarazione attraverso la quale viene esercitato spiegano le indicate modalità di comunicazione, per l'opportunità di rendere edotti tutti gli altri partecipanti al contratto sociale di un atto modificativo della sua estensione soggettiva; tali modalità, per quanto indispensabili allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio su iniziativa unilaterale dello stesso, non investono però e lasciano impregiudicata la diversa problematica dell'individuazione del soggetto obbligato alla liquidazione della quota, una volta che il recesso sia stato validamente ed efficacemente esercitato.

A conferma della qualificazione del debito di liquidazione della quota come debito della società, non degli altri soci, va ancora osservato che l'opposta tesi porterebbe ad incongruenze, e comunque a risultati logicamente non compatibili con la disciplina delle società di persone, quando in essa vi siano soci che non rispondano illimitatamente verso i creditori sociali e siano esposti alla loro azione non oltre l'apporto al patrimonio sociale.

Tale limitazione è consentita in via generale dall'art. 2267 c.c., per il socio che non svolga attività gestionale, in base ad espresso patto, portato a conoscenza dei creditori; per la società in accomandita semplice, è effetto automatico della posizione di socio accomandante, ai sensi dell'art. 2313 c.c.

Con dette previsioni l'ordinamento ammette e tutela, anche nelle società di persone, nel

concorso di determinate condizioni, la possibilità di partecipare all'esercizio in comune d'attività economica con rischio limitato al conferimento.

Reputandosi la liquidazione della quota come obbligazione dei soci, non della società, e dunque come debito discendente dalla posizione di socio, non si potrebbe non far gravare il relativo onere in via solidale su tutti i soci, inclusi quelli limitatamente responsabili verso i creditori della società, con l'anomala conseguenza di esporli ad esborsi eccedenti l'entità dell'apporto, ove sia percentualmente maggiore la quota del socio defunto, receduto od escluso.

L'indicata eventualità comprometterebbe la scelta iniziale di un impegno nell'impresa societaria non superiore alla quota, dato che il relativo « tetto » previsto per le obbligazioni sociali, non opererebbe per le obbligazioni proprie di ciascun socio.

Dalla qualificazione della liquidazione della quota come debito della società, consegue, sul piano processuale, che la domanda del socio uscito o degli eredi del socio defunto, indirizzata al riconoscimento ed al soddisfacimento del corrispondente credito, deve essere proposta nei confronti della società medesima.

Quando rimanga soltanto un socio, tale domanda deve essere rivolta nei confronti di detto superstite, non in proprio, ma in rappresentanza della società, fino a che questa resti in vita, ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c.; se si determini lo scioglimento della società, per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede è tutelabile.

Quando rimangano due o più soci, il contraddittorio non va integrato nei loro riguardi, nemmeno se siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

A questo proposito, si deve ricordare che la solidarietà nel debito implica una pluralità di rapporti fra il creditore ed i coobbligati, e che la connessione dei rapporti stessi, per effetto dell'identità della prestazione gravante su ciascun debitore e della conseguenziale liberazione di tutti in caso d'adempimento di uno di loro, non tocca l'autonomia di ciascun rapporto, né la facoltà del creditore di rivolgersi al singolo debitore, senza necessità di estendere il dibattito giudiziale nei confronti dei coobbligati (giurisprudenza consolidata di questa Corte; v., *ex pluribus*, sentenze del 24 novembre 1979, n. 5534 del 12 novembre 1985, n. 4945 del 28 maggio 1990).

La soluzione raggiunta, va infine considerato, non è confutabile con il rilievo che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio ha portata modificativa dell'iniziale contratto sociale, sì da dover essere riscontrato in contraddittorio degli altri contraenti.

La controversia inerente alla liquidazione della quota, come non si è mancato di osservare nell'indirizzo che viene in questa sede condiviso, non ha ad oggetto detta modificazione, ma il rapporto obbligatorio che essa comporta, una volta determinatasi.

Peraltro, non può dimenticarsi che il mutamento soggettivo del contratto sociale, con scioglimento limitatamente ad un socio, non dipende da una pronuncia giudiziale di tipo costitutivo, la quale richiederebbe la presenza in causa di tutti i destinatari della statuizione richiesta al giudice, ma configura l'effetto legale di un accadimento (la morte o l'esclusione di diritto di cui all'art. 2288 c.c.), ovvero di un'iniziativa stragiudiziale del socio (il recesso) o della società (l'esclusione mediante delibera), e che, dunque, l'eventuale esigenza, nella causa di liquidazione della quota, d'indagare sul verificarsi del fatto risolutivo, quale titolo del credito allegato, non implicherebbe ampliamento del dibattito oltre l'ambito dell'accertamento del presupposto del rapporto obbligatorio fra la parte istante e la società.

In conclusione, con la composizione del contrasto giurisprudenziale, si deve affermare che la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto od escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci.

Il principio evidenzia, nella concreta vicenda, la regolarità della costituzione del contraddittorio nelle precorse fasi processuali, e quindi richiede lo scrutinio dei motivi del ricorso per cassazione. (*Omissis*)

(1) [7980/648] Domanda di liquidazione della quota ex art. 2289 c.c. e legittimazione passiva della società di persone.

1. È in dottrina oggetto di soluzioni differenziate la tematica relativa alla legittimazione passiva nell'azione di liquidazione della quota di partecipazione ad una società di persone, esperita ex art. 2289 c.c. da parte dell'erede del socio defunto (o da parte del socio che abbia esercitato il recesso o sia stato escluso).

Ed infatti, un indirizzo — sicuramente maggioritario — ritiene che legittimata passiva sia la società, da considerarsi debitore principale per quanto attiene all'obbligo di liquidazione della quota, e che di contro non possano essere chiamati in giudizio i soci (superstiti) in proprio perché costoro rispondono personalmente e solidalmente in via sussidiaria, come per qualsiasi obbligazione sociale (1).

Un diverso indirizzo, invece, considera legittimati passivi i soci in proprio, ritenendoli direttamente obbligati al pagamento della quota del socio recedente (2). A fondamento di tale tesi si pone soprattutto la considerazione che la liquidazione incide direttamente sulla posizione dei soci superstiti perché la quota del socio uscente forma oggetto di accrescimento a favore di quanti rimangono in società, in proporzione dell'entità delle singole quote, e perché tale accrescimento si attua in assenza di un apposito atto di trasferimento con l'effetto consequenziale che i soci, beneficiari dell'aumento delle proprie quote di contitolarità, diventano debitori in proprio verso l'ex socio (o i suoi eredi) (3).

L'importanza della presente tematica è stata evidenziata sotto molti profili. Così in una ottica strettamente societaria si è messo in luce che qualora si ritenessero obbligati in proprio i soci superstiti la liquidazione della quota non potrebbe incidere sul patrimonio della società e, quindi, una riduzione del capitale sociale non sarebbe ipotizzabile, mentre se si aderisse all'opposta opinione la liquidazione della quota potrebbe anche implicare la necessità di una riduzione del capitale (4). Sotto il versante fiscale si è sottolineato, poi, che se si reputasse la società obbligata a corrispondere all'ex socio o ai suoi eredi il valore della quota, le somme corrisposte costituirebbero componenti deducibili dal reddito della società, mentre considerando i soci superstiti direttamente vincolati dall'obbligo di pagamento « si rischia il pericolo della doppia imposizione: a fronte del reddito dichiarato dall'ex socio o dai suoi eredi non vi sarebbe una contropartita di costo nel reddito di impresa, in considerazione anche del fatto che l'utile di esercizio verrebbe imputato per intero a coloro che sono soci alla data del 31 dicembre » (5).

In una visione più generale si è osservato, infine, che la soluzione della controversa questione della soggettività giuridica della società di persone, costituente passaggio obbligato per una corretta presa di posizione sulla problematica in esame, comporti a sua volta numerose implicazioni anche di carattere processuale, dipendendo da essa, oltre che, appunto, l'individuazione del legittimato passivo rispetto alla richiesta di liquidazione della quota del socio uscente, anche la possibilità da parte della società di impugnare la sentenza emessa nei confronti del socio (e da parte di quest'ultimo di ricorrere avverso la decisione relativa alla società), nonché la necessità o meno di integrare il contraddittorio con la società di persone anche in presenza nel giudizio di tutti i soci, e infine la possibilità di considerare la società (o, invece, il singolo socio) legittimato all'azione di responsabilità nei riguardi dell'amministratore negligente (6).

(1) Cfr. per tale opinione fra gli altri: DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino 1999, 94: ID., *La società semplice*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO XVI, Torino 1985, 106; BUSSOLETTI, *Società semplice*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano 1990, 932; GALGANO, *Società in genere, Società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, XXVIII, Milano 1982, 343; BUONOCORE, CASTELLANO, COSTI, *Società di persone*, Milano 1978, 1225 ss.

(2) Cfr. per tale opinione: FERRI G., *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, Torino 1987, 304; GHIDINI, *Società personali*, Padova 1972, 599 ss.; ASCARELLI, *Morte di un socio in una società personale di due soci*, in *Riv. dir. comm.*, 1949, I, 272 ss.

(3) Cfr., al riguardo, sul punto, GHIDINI, *loc. cit.*

(4) In tali sensi, cfr. FERRI G., *Delle società*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, *Libro quinto. Del lavoro (Art. 2188-2246)*, 3^a ed., Bologna-Roma 1981, 350.

(5) In questi testuali termini cfr. il commento alla sentenza in epigrafe di SCOCCIANI, *Il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale fa superare la responsabilità diretta dei soci*, in *Guida al diritto*, 2000, n. 19, 34.

(6) Sulla rilevanza ai fini sostanziali e processuali della problematica riguardante la sogget-

2. Oltre che in dottrina, posizioni differenziate si riscontrano anche in giurisprudenza.

Secondo l'orientamento prevalente al momento dell'intervento della sentenza annotata le società di persone, pur non avendo personalità giuridica, sono soggetti di diritto, titolari del patrimonio formatosi a seguito dei conferimenti dei singoli soci, sicché va ammessa la loro legittimazione passiva rispetto alla domanda di liquidazione della quota del socio deceduto, escluso o che ha operato il recesso (7). Non sono però mancate le decisioni che, nel caso di scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un solo socio, hanno ritenuto — in linea con quanto si è visto essere stato dedotto in dottrina — che si verifichi un mutamento della struttura del rapporto societario suscettibile di investire la posizione di ogni singolo socio con la conseguenza che la legittimazione passiva deve essere riconosciuta a tutti i soci, ai quali viene imposto il pagamento del valore della quota sociale (8).

La sentenza annotata, chiamata a risolvere l'indicato contrasto, ha condiviso l'indirizzo maggioritario pervenendo a delle conclusioni che meritano piena adesione.

È indubbio che la responsabilità del socio assuma una diversa portata a seconda del tipo di società, e cioè a seconda che si versi nell'ambito di applicabilità dell'art. 2268 c.c. (in tema di società semplici o di società irregolari di persone, giusta il richiamo di cui agli art. 2297 e 2317 c.c.) o dell'art. 2304 c.c. (in tema di società collettiva regolare o di società in accomandita semplice, stante il rinvio di cui all'art. 2315 c.c.). In ragione del diverso modo di operare del beneficio di escussione disciplinato dalle suddette disposizioni, nel primo caso (e cioè nella società semplice) il creditore di tale società può, infatti, immediatamente agire a sua scelta contro quest'ultima ovvero contro il socio, ed il socio può paralizzare a sua volta l'azione promossa attraverso una specifica eccezione, assolvendo all'onere probatorio di indicare i cespiti societari agevolmente espropriabili; nell'altra ipotesi invece (e cioè nella società in nome collettivo) il creditore non può agire immediatamente contro il socio ma deve dimostrare l'incapienza del patrimonio sociale a soddisfare le sue pretese, sicché la preventiva escussione della società viene a configurarsi come vera e propria condizione dell'azione esercitata (9). Come è stato puntualmente ricordato, il grado di autonomia del patrimonio sociale dipende dal tipo di società, passandosi da una autonomia patrimoniale molto tenue nella società semplice, ad una più accentuata nella collettiva e nell'accomandita semplice regolari, sino a giungere, infine, all'ipotesi estrema della personificazione del patrimonio autonomo che caratterizza le società di capitali (10).

In dottrina ed in giurisprudenza ha già da tempo trovato ampio seguito l'opinione secondo cui va abbandonata l'idea della piena corrispondenza tra « personalità giuridica » e « soggettività giuridica », perché anche soggetti collettivi o gruppi organizzati non personificati sono forniti di una soggettività piena, in ragione della loro « idoneità a fungere da centri di imputazione di situazioni giuridiche, secondo il principio per cui ogni persona è soggetto, e non ogni soggetto è persona » (11).

tività delle società di persone, v. *amplius*: CARBONE V., Osservazioni a Cass. 20 aprile 1994 n. 3773 ed a Cass. 22 aprile 1994 n. 3842, in *Società*, 1994, 1057.

(7) Per tale orientamento v. in epoca recente: Cass. 19 novembre 1999 n. 12833, in *Giur. it.*, 2000, I, 1, 1215; Cass. 11 febbraio 1998 n. 1403, *ivi*, 1999, I, 1, 106; Cass. 10 giugno 1998 n. 5757; Cass. 20 aprile 1994 n. 3773, in *Foro it.*, 1995, I, 234, e in *Società*, 1994, 1053; Cass. 28 gennaio 1993 n. 1027, in questa *Rivista*, 1993, I, 2743, e in *Vita not.*, 1993, 1461, cui *adde* Cass. 13 dicembre 1999 n. 13954, in *Giur. it.*, 2000, I, 1, 1215, che ha ritenuto obbligata alla liquidazione della quota la società e non i soci superstiti anche nell'ipotesi di società di fatto, perché pur essa dotata di soggettività giuridica. Negli stessi sensi per i giudici di merito, cfr. App. Cagliari 21 maggio 1982, in *Giur. comm.*, 1982, II, 978.

(8) Per tale conclusione cfr.: Cass. 24 febbraio 1995 n. 12172; Cass. 24 febbraio 1993 n. 4821; Cass. 23 maggio 1972 n. 1577; Cass. 6 febbraio 1965 n. 186, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, 982; Cass. 7 maggio 1963 n. 1113, in *Dir. fall.*, 1963, II, 483; e tra i giudici di merito: App. Bologna 9 ottobre 1989, in *Foro it.*, 1990, I, 1688; Trib. Torino 27 maggio 1982, in *Giur. comm.*, 1983, II, 978; Trib. Milano 15 febbraio 1982, in *Società*, 1982, 783.

(9) Sulla portata del *beneficium excussionis* cfr.: VIDIRI, *Sull'ambito applicativo del beneficium excussionis nelle società di persone*, in questa *Rivista*, 1994, I, 1820, ed *amplius*: GUERRERA, *Società in nome collettivo*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano 1990, 952; BAVETTA, *La società in nome collettivo*, in *Trattato di diritto privato*, XVI, cit., 145.

(10) Sui diversi tipi societari con autonomia patrimoniale, v., da ultimo: MARASÀ, *Le società*, Milano 2000, 6 ss.

(11) Cfr. in tali termini: Cass. 20 aprile 1994 n. 3773, cit., cui *adde*, oltre alle sentenze già riportate *supra*, nt. 7 — e sempre per il riconoscimento alla società di persone di una soggettività

A favore di una siffatta impostazione depone la considerazione che spetta a ciascun ordinamento fissare i criteri di imputazione delle situazioni giuridiche attive e passive, con la possibilità di attribuire soggettività giuridica anche ad enti e comunità di persone aventi un'autonomia patrimoniale (anche imperfetta), capace come tale di differenziarli dalla posizione patrimoniale dei singoli componenti.

È quanto è avvenuto in relazione alle società di persone, cui la normativa codicistica ha inteso attribuire una innegabile soggettività giuridica. Come è stato osservato, a tale riguardo risulta particolarmente significativo l'art. 2266, comma 1, c.c. laddove stabilisce che « la società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nelle persone dei medesimi » (12). Ed ugualmente significative negli stessi sensi appaiono le norme che attribuiscono anche alle società di persone un nome (art. 2292 e 2314), e una sede (art. 2295 n. 4), nonché gli art. 2659 e 2839 c.c. che — nel testo riformulato con la l. 27 febbraio 1985 n. 52 — considerano le società di persone (e le associazioni non riconosciute) parti a favore o contro le quali possono essere effettuate la trascrizione degli acquisti immobiliari e l'iscrizione delle ipoteche (13).

Le considerazioni sinora svolte ricevono ulteriore conforto dal contenuto e dallo stesso tenore letterale dell'art. 2289 c.c., che seppure — come puntualmente sottolinea la sentenza annotata — non definisce il diritto alla liquidazione della quota ne sottende tuttavia la natura di credito verso la società, potendo trovare giustificazione soltanto in detta natura le disposizioni riguardanti la determinazione del valore della quota (da corrispondersi in denaro e da parametrarsi sulla situazione patrimoniale della società al momento in cui si verifica lo scioglimento), la partecipazione del socio (o dei suoi eredi) agli utili ed alle perdite delle operazioni societarie in corso, nonché le modalità temporali di pagamento della quota, da effettuarsi (salvo l'ipotesi prevista dall'art. 2270 c.c.) entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto societario.

3. Un argomentato e compiuto approccio alla questione esaminata non può, infine, prescindere da un'ulteriore considerazione che, a nostro avviso, si traduce in un rilevante avallo alla tesi seguita dai giudici di legittimità.

È innegabile che la liquidazione della quota *ex* art. 2289 c.c. si effettua solo quando lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, e cioè quando si è verificato il decesso del socio, o il recesso si è perfezionato (per essere pervenuto a conoscenza del destinatario ed essere trascorso il termine di tre mesi; cfr. art. 2285, comma ult.), o quando, infine, il provvedimento di esclusione sia divenuto efficace (cfr. art. 2287 c.c.) (14). In tutti questi casi la liquidazione avviene a

giuridica, con conseguenziale distinzione della propria posizione e delle proprie situazioni giuridiche da quelle facenti capo alle persone fisiche dei soci singolarmente e cumulativamente considerati — Cass. 7 agosto 1996 n. 7228, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 752; Cass. 24 luglio 1989 n. 3498, in questa *Rivista*, 1989, I, 2541, e in *Riv. not.*, 1990, 482.

Per l'assunto che le società di persone sono « soggetti collettivi non personificati », sul presupposto che la personalità giuridica non è l'unica forma di soggettività ma una forma qualificata (dalla struttura organizzativa cosiddetta corporativa e dalla responsabilità esclusiva del patrimonio sociale che ne consegue) cfr., in dottrina: CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, II Diritto delle società*, Torino 1999, 42 e, per ulteriori riferimenti bibliografici, MARASÀ, *op. cit.*, 116.

Contra però: FERRARA F. JR., CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano 1999, 213; RAGUSA MAGGIORE, *Soggettività giuridica delle società di persone: un tema che non si esaurisce*, in *Dir. fall.*, 1993, II, 789; ID., *Soggettività giuridica delle società di persone: valore semantico o apofantico?*, in *Vita not.*, 1990, 344, che evidenzia come nelle società personali debitore (o condebitore) sia il socio, e non la società che « è soltanto una tecnica di esercizio dell'impresa collettiva » (p. 350).

(12) Così MARASÀ, *lc. ult. cit.*

(13) Annovera tra le disposizioni che sembrano attestare la distinzione soggettiva tra società e soci anche quelle degli art. 2254, 2555, 2256 e 2271 c.c., MARASÀ, *op. cit.*, 116, il quale fa scaturire, dalla costruzione come soggetto di diritto (diverso dai soci e terzo rispetto ad essi) della società di persone, le conseguenze che il socio illimitatamente responsabile è obbligato o, comunque, responsabile non per debito proprio ma per debito altrui, e che per lo stesso titolo e non per la sua qualità di imprenditore può essere dichiarato fallito *ex* art. 147 l. fall. a causa del fallimento della società.

In giurisprudenza per una indicazione delle diverse disposizioni che danno fondamento alla tesi della soggettività giuridica della società di persone cfr. tra le altre: Cass. 19 novembre 1999 n. 12833, cit.; Cass. 20 aprile 1994 n. 377, cit.; Cass. 28 gennaio 1993 n. 1027, cit.

(14) Per un ampio esame delle diverse problematiche relative allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un solo socio, v., per tutti, GHIDINI, *Società semplice*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma 1993, 22 ss.

favore degli eredi del socio deceduto o di ex soci, cioè a favore di persone che nei rapporti della società assumono la qualità di terzi. Appare, quindi, pienamente condivisibile l'assunto giurisprudenziale secondo cui « ben difficilmente, ai fini della liquidazione della quota, il socio receduto o escluso potrebbe ancora considerarsi socio, e quindi legato da rapporti interni, logico essendo invece ritenere che egli, nel momento in cui chiede la liquidazione della quota, sia terzo rispetto al rapporto sociale » (15).

Orbene, la piena equiparazione della posizione dell'ex socio a quella del terzo rende conferente al fine della configurabilità del diritto alla liquidazione come credito nei confronti della società il riferimento, più che agli art. 2270 e 2307 c.c. (riguardante il rapporto con il creditore particolare del socio) (16), all'art. 2267 c.c.; disposizione quest'ultima che, proprio per regolare il rapporto dei « creditori della società », deve qui trovare integrale applicazione, con la configurabilità anche nelle fattispecie in oggetto degli obblighi dei singoli soci come sussidiari a quello principale della società (17), e con la conseguente piena operatività per alcuni dei soci di forme di limitazione di responsabilità (o di esclusione della solidarietà) in presenza di uno specifico patto, che non « deve essere portato a conoscenza » degli ex soci, attesi i poteri di cognizione e di controllo di cui costoro hanno usufruito nell'ambito della gestione dell'impresa (18).

Le considerazioni sinora svolte, valide per le società semplici, assumono maggiore incidenza decisoria allorché l'autonomia patrimoniale presenti caratteri più spiccati, come avviene per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Per concludere, non può sottacersi che ostacoli alla tesi seguita dalla sentenza in epigrafe non possono ravvisarsi nell'art. 2284 c.c., secondo cui nel caso di morte di uno dei soci « gli altri (soci) devono liquidare la quota agli eredi », in quanto tale formula trova spiegazione nel fatto che in questa specifica fattispecie sono previste « altre soluzioni alternative (come la continuazione della società con gli eredi) che modificano il contratto sociale e quindi coinvolgono i singoli soci come tali »; e tanto meno possono rinvenirsi nel disposto del comma 3 dell'art. 2285 c.c., che impone la comunicazione del recesso ai soci con un preavviso di almeno tre mesi, in quanto la previsione di tale onere, collegato all'*intuitus personae* caratterizzante la società semplice, « non esclude che l'obbligazione di liquidazione della quota faccia carico alla società ed abbia in quest'ultima, anche processualmente, il soggetto passivamente legittimato ».

Per quanto attiene, poi, alla dedotta modifica della posizione dei soci superstiti (conseguente all'accrescimento della loro quota di titolarità del patrimonio sociale), che si è inteso porre a fondamento della loro legittimazione passiva, è agevole obiettare come la liquidazione operata con denaro tratto dal patrimonio sociale e sulla base del valore della quota stessa finisca per non modificare la portata economica del rapporto tra i soci e la società, e come l'ampliamento dei poteri di ingerenza e decisorio spettanti ad ogni singolo socio nella conduzione della società non può di per sé giustificare l'obbligo dei soci di corrispondere con denaro proprio il controvalore della quota del socio uscente, caratterizzando tale fenomeno tutte indistintamente le forme societarie, ivi comprese

(15) In questi precisi termini cfr. in motivazione Cass. 19 novembre 1999 n. 12833, cit. cui *adde*, per analoghe affermazioni, Cass. 20 aprile 1994 n. 3773, cit. e Cass. 28 gennaio 1993 n. 1027, cit.

(16) Riferimento questo ribadito, oltre che dalla decisione in commento, anche dalle più volte citate Cass. 19 novembre 1999 n. 12833 e Cass. 20 aprile 1994 n. 3773, per fondare la tesi della società come soggetto giuridico direttamente obbligato alla liquidazione della quota *ex art.* 2289 c.c.

(17) Sulla natura della responsabilità del socio della società semplice per le obbligazioni sociali si riscontra, da sempre, in dottrina un ventaglio di opinioni.

Parla della responsabilità dei soci *ex art.* 2267 c.c. come di garanzia *ex lege*, argomentando anche con il carattere sussidiario della responsabilità, GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli 1962, 91.

Per l'assunto che la responsabilità dei soci, pur costituendo garanzia per debiti formalmente altrui (della società), ha un proprio specifico fondamento ed una propria disciplina, sicché solo con cautela, e con indagine norma per norma, può estendersi alla responsabilità in esame la disciplina propria della fideiussione cfr. CAMPOBASSO, *Coobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale*, Napoli 1974, 335 ss. *Contra* invece, e cioè per l'inapplicabilità degli art. 1953 e 1956 c.c., BUONOCORE, *Fallimento e impresa*, Napoli 1969, 47, che ritiene si sia in presenza di una forma di responsabilità diretta ed illimitata.

Infine, per l'affermazione che la responsabilità di cui parla l'art. 2267 c.c. ha carattere solidale, e viene qualificata dal legame societario, cfr. COSTANZA, *Sulle obbligazioni solidali nelle società di persone*, in *Giur. comm.*, 1979, II, 42.

(18) In questi precisi termini, Cass. 19 novembre 1999 n. 12833, cit.

le società di capitali e le cooperative « nelle quali tuttavia è fuor di dubbio che le quote dei soci reconditi o esclusi sono liquidate con denaro tratto dal patrimonio sociale » (19).

GUIDO VIDIRI

(19) Così RORDORF, *Liquidazione della quota agli eredi del socio defunto*, in *Società*, 1987, 353.